



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
(669 bis e ss.)

Il giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Cristina Giusti,

visto il procedimento RG n. 4121/21 promosso da BATTAGLIA GRAZIA c/o Ministero dell'Istruzione USR Campania ; USR Campania – AT Napoli; ICS Giampietro Romano; Istituto Comprensivo Don Bosco – Francesco D'Assisi (tutti in persona dei rappresentati legali pt., e tutti difesi ed elettivamente domiciliati, ex lege, dall'Avvocatura dello Stato, con richiesta di provvedimento cautelare in corso di causa

vista la richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte, rilevata l'insussistenza dei presupposti per emettere un provvedimento che prescindendo dal contraddittorio tra le parti, rigetta la richiesta.

lette le disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

visto il d.l. n. 105 del 23/7/2021 che ha prorogato la trattazione scritta al 31/12/21 e le linee guida del Presidente Del Tribunale, prot. 1027 del 30/4/2020 e prot. 1058 del 5/5/2020 e la possibilità di trattare il contenzioso con la cd. Trattazione Scritta anche nel caso di procedimenti cautelari, e nei casi di prima comparizione quando il giudice, letti gli atti, ritenga allo stato superfluo sentire le parti;

rilevato che nel caso che occupa risulta superfluo sentire le parti personalmente per cui è possibile trattare il procedimento con la trattazione scritta;

ritenuto che, al fine di non trasformare una nota di udienza in una comparsa conclusionale, le note scritte dovranno avere una lunghezza indicativa non superiore a due pagine;

ritenuto che, al fine di dare corso agli adempimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., si considereranno non comparse le parti che non depositino le note di trattazione scritte autorizzate nel termine fissato in dispositivo;

valutata l'opportunità, al fine di implementare il fascicolo informatico, che i procuratori delle parti, ove nella loro disponibilità e nel caso in cui il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, depositino le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;



P.Q.M.

- A) dispone che la trattazione del fascicolo **R.G. 4121-1/2021** (relativo alla sola fase cautelare) abbia svolgimento mediante trattazione scritta, con lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- B) fissa la data del 14/09/2021 per la trattazione scritta e assegna al ricorrente termine sino al 5 settembre 2021 per la notifica del ricorso alle controparti.**
- C) assegna al ricorrente termine **sino a cinque giorni prima**, ed al resistente termine **sino a tre giorni prima**, per il deposito esclusivamente in via telematica di note di trattazione scritta (aventi le caratteristiche descritte in motivazione);
- D) invita le parti a depositare copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in loro possesso, in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

Autorizza la notifica ai docenti controinteressati ex art. 151 c.p.c. mediante l’inserimento del ricorso e del decreto nell’area telematica del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e dell’USR.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente decreto CON URGENZA e per l’inserimento nello “storico del fascicolo” dell’annotazione “trattazione scritta”.

Torre Annunziata, 30/08/2021

Il giudice
Dott.ssa Cristina Giusti

